



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2014, proposto da:
Carlo Alberto Montresor, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Vicenzoni,
Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre,
via Cavallotti, 22;

contro

Azienda Ulss N. 22 Bussolengo, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Dalla
Mura, Elisa Colombaroli, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in
Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;

nei confronti di

Lauro Perina;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 10 dicembre 2013 avente ad
oggetto il "diniego al trasferimento dei locali dalla Farmacia Centrale Dr.
Montresor Carlo Alberto del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)", trasmessa al

ricorrente dall'UOC Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda ULSS n. 22 con comunicazione prot. al n. 69256/X.4 datata 16 dicembre 2013 e ricevuta in data 18 dicembre 2013;

della nota del Comune di Valeggio prot. al n. 16477 del 22 ottobre 2013 (doc. 7.a) e della certificazione allegata alla nota stessa (doc. 7.b).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 22 Bussolengo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi resistente per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso con il quale viene impugnato il diniego di trasferimento della farmacia di cui il ricorrente è titolare perché avverrebbe fuori zona, vale a dire non ricadrebbe nella medesima area di pertinenza della sede ove originariamente sarebbe stato autorizzato l'esercizio;

considerato che le ragioni di ricorso concernono la contrarietà dell'assunto ai principi di liberalizzazione recati dalle recenti normative, che mal si conciliano con il risalente obbligo di confinare l'attività professionale nel solo ambito autorizzato;

visto l'art. 11 del d.L. n. 1/2012, convertito in legge n.27 /2012 che ha previsto la istituzione di nuova farmacia in caso di rispetto di determinati parametri di popolazione, sicchè nel comune di Valeggio sul Mincio è possibile l'istituzione di una nuova farmacia;

considerato:

che la mancata evocazione di giudizio di detta amministrazione comunale impedisce ogni sindacato sui motivi di ricorso relativi ad atti comunali;

che è infondato il motivo relativo alla adozione del provvedimento fuori termine, non potendosi integrare un'ipotesi di silenzio assenso nella materia della salute, quale va qualificata quella oggetto del contendere;

che peraltro, sostenere l'irrilevanza della confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/90 nel caso di atto vincolato non è corretto, per fare applicazione dell'art.21 octies, secondo comma prima parte, chè in tal caso si vanificherebbe lo scopo dell'art.10 bis, a meno che, tuttavia, la detta confutazione non si traduca nella mera affermazione di un principio incompatibile con le osservazioni stesse già espresso nel preavviso di diniego, divenendone allora una mera tautologia;

che va preliminarmente osservato come, in linea di principio, l'apertura di una farmacia in deroga ,(cfr. delibera comunale n.4/2004) finalizzata alla necessità di assicurare l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore di aggregati permanenti di popolazione che, per difficoltà connesse alla viabilità ed alle distanze, non è in grado di accedere comodamente ad altre farmacie esistenti sul territorio, non costituisce ragione giuridica per negare titolo al trasferimento, una volta che le condizioni dei luoghi siano mutate; tuttavia, l'esigenza di interesse pubblico che ne ha consentito l'apertura dovrà essere ovviamente tenuta in debito conto nell'esame della domanda di trasferimento, posto che essa, pur non costituendo una ragione di differenziazione dello stato giuridico della farmacia, è pur sempre immanente all'interesse pubblico che l'Amministrazione deve apprezzare e ponderare, e dunque rileva sul piano della motivazione del provvedimento.(cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, n.158/2014);

che nella specie appare particolarmente significativo quanto affermato dal Consiglio di stato, sez.III, nella decisione n. 46687/2013 laddove ha ricordato come

“In proposito, va precisato che se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero. E’ vero che la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio ed alla popolazione dev’essere per quanto possibile equilibrata, ma non vi sono vincoli precisi come quello ipotizzato, anche per la ovvia considerazione che nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia alla cui zona appartiene nominalmente la sua residenza; la delimitazione delle zone non ha questa funzione, ma solo quella di vincolare l’esercente a mantenere il suo esercizio all’interno di quel perimetro. D’altra parte nella pianificazione delle zone si deve tener conto anche di fattori diversi dal numero dei residenti: ad esempio le distanze. Questi principi erano comunemente condivisi vigente la normativa anteriore al decreto legge n. 1/2012, e le nuove disposizioni non modificano questi aspetti.”;

che la zona di originaria assegnazione e quella di trasferimento risultano diverse – per come acclarato dalla certificazione comunale, non sindacabile, per mancata evocazione, come detto, dell’amministrazione stessa;

che il ricorso deve dunque essere respinto, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)